



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI

“M.FANNO”

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA & MANAGEMENT

PROVA FINALE

**LA VALUTAZIONE DI CREDITI E DEBITI CON IL CRITERIO DEL
COSTO AMMORTIZZATO: NORMATIVA E APPLICAZIONI PRATICHE**

RELATORE:

CH.MO PROF. MICHELE FABRIZI

LAUREANDA: GIADA BOLDRIN

MATRICOLA N. 1068952

ANNO ACCADEMICO 2016 - 2017

Indice

Introduzione.....	1
1. Costo ammortizzato per crediti e debiti –la normativa	2
1.1 Novità introdotte dal D.Lgs del 18 Agosto 2015 N. 139	2
1.2 Disposizioni di Prima Applicazione.....	4
1.3 Valutazione e Iscrizione Iniziale: Costo ammortizzato senza Attualizzazione.....	5
1.4 Iscrizione Iniziale: Costo Ammortizzato in presenza di Attualizzazione.....	7
1.5 Rilevazione Iniziale senza applicazione del costo ammortizzato.....	8
1.6 La Rilevazione Successiva.....	8
1.7 Svalutazioni e Ripristini di Valore dei Crediti.....	9
1.8 Eliminazione dei Crediti e Debiti dal Bilancio.....	10
1.9 Nota Integrativa.....	11
1.10 OIC 19: Casi Particolari.....	13
2. Acquisto di un Titolo Obbligazionario.....	15
2.1 Presentazione del caso.....	15
2.2 Determinazione del Valore Iniziale e del Tasso di Interesse Effettivo (TIR).....	16
2.3 Opzione A: la società tiene il titolo fino alla scadenza.....	18
2.4 Opzione B: la società esercita l’opzione di rimborso anticipato.....	20
3. Finanziamento Infragruppo di Durata Indeterminata.....	23
3.1 Presentazione del caso: finanziamenti infragruppo di durata indeterminata.....	23
3.2 Problematiche applicative e ipotesi di trattamento contabile.....	24
3.2.1 Ipotesi A: finanziamento a patrimonio.....	25
3.2.2 Ipotesi B: interpretazione con una visione formale della norma.....	25
3.2.3 Ipotesi C: stima di durata verosimile.....	26
3.3 Applicazione del costo ammortizzato con la durata verosimile.....	27
Conclusioni.....	30
Riferimenti Bibliografici.....	31
Ringraziamenti.....	32

Introduzione

Lo scopo principale di questa tesi è quello di approfondire le novità introdotte dal Decreto Legislativo 139/2015, e più in particolare, le novità legate alla valutazione dei crediti e debiti al costo ammortizzato. L'entrata in vigore di tale riforma ha comportato l'ingresso di numerose novità in merito alla redazione del bilancio d'esercizio ed ha portato ad un avvicinamento della normativa contabile italiana con i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Il tema della valutazione al costo ammortizzato è una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto e ho deciso di affrontarla in questo elaborato in quanto la sua trattazione contabile è complessa e presenta numerose specificità da tenere in considerazione. Le modifiche normative intervenute hanno infatti reso necessario un aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità.

Nella prima parte di questa tesi di studio andrò prima ad analizzare brevemente le novità introdotte a livello normativo e teorico dal D.Lgs. 139/2015 per poi approfondire, sempre a livello teorico, quanto previsto dalla normativa e dai nuovi principi contabili nazionali in tema di valutazione di crediti e debiti al costo ammortizzato, dal momento di iscrizione iniziale fino al momento in cui lo strumento finanziario sarà eliminato contabilmente, compresi tutti riferimenti da effettuare in nota integrativa e i procedimenti da seguire.

La seconda parte dell'elaborato sarà concentrata nella dimostrazione di due casi reali di utilizzo del costo ammortizzato che sono stati oggetto di valutazione nello studio commercialista presso il quale ho iniziato una collaborazione. Il primo caso analizzato tratterà l'acquisto di un titolo obbligazionario nel quale il contratto prevede la possibilità di rimborso prima della scadenza. Sarà effettuata pertanto un'analisi pratica del trattamento contabile del titolo sia nel caso in cui non venga richiesto il rimborso anticipato, sia nel caso in cui questo venga richiesto parzialmente.

Il secondo caso che andrò ad analizzare riguarda un finanziamento infragruppo. La particolarità principale di questo finanziamento è che si tratta di uno strumento finanziario con durata indefinita. La dottrina non ha ancora dato specifiche indicazioni in merito alla trattazione di crediti e debiti che non prevedono una scadenza precisa; pertanto presenterò varie ipotesi risolutive al problema, andando ad analizzare nello specifico l'ipotesi che sarà utilizzata dallo studio in sede di redazione del bilancio della società che ha ricevuto il finanziamento.

CAPITOLO 1: COSTO AMMORTIZZATO PER CREDITI E DEBITI - LA NORMATIVA

1.1 Novità introdotte dal D.Lgs del 18 Agosto 2015 N. 139

Il 4 Settembre 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 139 del 18 Agosto 2015 che ha introdotto importanti novità in tema di contabilità e bilancio. La redazione e l'emanazione di questo decreto è avvenuta per poter recepire la direttiva 2013/34 dell'Unione Europea che prevedeva modifiche in tema di bilanci d'esercizio, relazioni tra determinate categorie di imprese e bilanci consolidati. Tutti i cambiamenti che ha generato l'emanazione di questo decreto sono entrati in vigore il 1° Gennaio 2016. Dalla relazione illustrativa allegata al decreto si evince che gli obiettivi principali che si intende perseguire dopo la pubblicazione di questo consistono in una semplificazione dei costi amministrativi, specialmente per quanto riguarda le piccole imprese, e in un miglioramento della visione dei bilanci d'esercizio sia per quanto riguarda la chiarezza che per la comparabilità. I soggetti destinatari di questa riforma sono tutte le imprese che hanno adottato e continuano ad adottare i principi contabili nazionali, per i soggetti che utilizzano i principi internazionali (IAS/IFRS) la normativa resta invariata. Va sottolineato che la scelta di indicare come destinatari i soggetti che adottano i principi nazionali non è casuale; infatti, uno degli scopi di questa normativa è quello di avvicinare i principi contabili nazionali a quelli internazionali.

Tra le novità introdotte dal decreto una in particolare ha individuato gli elementi per poter entrare a far parte di una nuova categoria di imprese: le c.d. micro-imprese. Le condizioni che sono necessarie per poter entrare a far parte di questa nuova categoria di imprese sono elencate nell'art. 2435-ter del Codice Civile. La nuova categoria è stata introdotta per poter agevolare le piccole realtà imprenditoriali; infatti tutte le aziende che hanno i requisiti necessari per poter essere classificate come micro-imprese sono esonerate dalla stesura della relazione sulla gestione, del rendiconto finanziario e della nota integrativa. Proprio in tema di schemi contabili vanno evidenziate una serie di novità previste dal D.Lgs. 139/2015; innanzitutto è stato introdotto tra i documenti necessari del bilancio d'esercizio il rendiconto finanziario. Precedentemente la redazione del bilancio di esercizio obbligava gli amministratori a redigere Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa; il nuovo art. 2423, comma 1, c.c., modificato a seguito dell'introduzione del nuovo decreto, stabilisce che oltre ai tre documenti appena citati è obbligatoria anche la redazione del rendiconto finanziario. Questa novità è una delle innovazioni introdotte che porta ad avvicinare la normativa nazionale a quella

internazionale; infatti la redazione del rendiconto finanziario è già prevista per tutte le società che adottano i principi contabili internazionali. Tra le altre novità importanti introdotte con riguardo agli schemi di bilancio va evidenziata l'eliminazione di tutta l'area straordinaria del Conto Economico (macro classe E), il divieto di indicazione dei costi di pubblicità tra le immobilizzazioni, che dovranno necessariamente essere indicati a conto economico, la cancellazione dei conti d'ordine, l'istituzione di una nuova categoria di imprese sorelle, le c.d. "imprese sottoposte al controllo delle controllanti" e la valutazione dei derivati secondo il loro *fair value*.

Il decreto ha poi introdotto delle modifiche che hanno impattato anche i principi di redazione del bilancio. Sempre in un'ottica di avvicinamento alla normativa internazionale, sono stati modificati gli artt. 2423 e 2423-bis c.c. che hanno determinato la creazione del principio di rilevanza e il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Il principio di rilevanza consente di "*non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio, laddove gli effetti della loro inosservanza siano irrilevanti*" [Furlani Federica, 2015]. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma introduce invece la possibilità per le imprese di classificare un'operazione non solamente guardando alla forma giuridica affidata alla stessa, ma valutando anche gli effetti reali, e quindi la sostanza.

La novità che andrò ad approfondire in questa tesi di studio riguarda la trattazione dei debiti e dei crediti da parte delle società che redigono il bilancio in forma ordinaria.

La nuova tecnica di valutazione prevede l'applicazione del metodo del costo ammortizzato, come già regolato nei principi contabili internazionali; questa novità ha comportato una modifica dell'art. 2426 del codice civile. In particolare, con riferimento al costo ammortizzato, è stato modificato il comma 1 n. 8 come segue:

Figura 1: Articolo 2426 c.c. ante e post modifica

ART. 2426 comma 1 n. 8 c.c. ANTE	ART. 2426 comma 1 n. 8 c.c. POST
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;	8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo

La modifica pertanto ha portato ad un completo cambiamento nella trattazione dei crediti e debiti inseriti a bilancio: precedentemente l'iscrizione era il semplice valore presumibile di realizzo, scontate le perdite per inesigibilità (già manifestatesi o meno); ora l'attività o passività finanziaria dovrà essere rilevata utilizzando il criterio del costo ammortizzato e tenendo conto

anche del fattore temporale, oltre che al valore presumibile di realizzo per quanto riguarda i crediti.

Lo stesso articolo 2426 comma 2 c.c. prescrive che: *“Ai fini della presente Sezione, per la definizione di [...] “costo ammortizzato” [...] si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea “.* Nello specifico lo IAS 39, già in vigore e già applicato da società che utilizzano i principi internazionali, definisce il costo ammortizzato come il valore di un’attività o passività finanziaria detratti i rimborsi di capitale e aumentato o diminuito dell’ammortamento calcolato con il criterio dell’interesse effettivo; tale criterio è un metodo che serve a ripartire i costi e gli interessi (attivi o passivi) relativi al credito o debito lungo la durata dello stesso.

Nel calcolo del tasso di interesse effettivo vanno considerate tutte le clausole del contratto, compresi costi di transazione, premi, sconti, fatta eccezione per le perdite future sui crediti. Va precisato che per costi di transazione si intendono tutti quei costi che non sarebbero stati sostenuti se lo strumento finanziario non fosse mai esistito, pertanto sono da includere: tasse, oneri sui trasferimenti, onorari e commissioni pagate a soggetti terzi.

Come sottolineato da Turrís e Cordero (2017) *“I cambiamenti normativi che interessano il trattamento contabile dei crediti e debiti, ai fini della loro rappresentazione in bilancio, hanno reso necessario un adeguamento da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità dei principi nazionali”* in particolar modo dell’OIC 15, relativo ai crediti e l’OIC 19 relativo ai debiti. A tal proposito vi è anche uno specifico rinvio del decreto 139/2015 che all’art. 12 comma 3 dispone che l’Organismo Italiano di Contabilità ha il compito di aggiornare tutti i principi contabili che richiedono una modifica viste le introduzioni del nuovo decreto.

In base a quanto previsto dal decreto l’Organismo Italiano di Contabilità ha prontamente iniziato il processo di aggiornamento dei principi che regolano la trattazione di crediti e debiti; in data 7 marzo 2016 è stata pubblicata la bozza per la consultazione relativa all’OIC 15 e all’OIC 19 chiusasi il 30 aprile 2016. Il 22 Dicembre 2016 sono stati approvati e pubblicati in via definitiva i sopra citati principi, disponibili nel sito www.fondazioneoic.eu .

1.2 Disposizioni di Prima Applicazione

Il decreto 139/2015 all’art. 12 comma 2 prevede quanto segue per quanto concerne le modifiche apportate all’art. 2426 c.c.: *“possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio”*. Pertanto, è espressamente prevista la possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato per i crediti e debiti iscritti in bilancio precedentemente alla data del 01 Gennaio 2016. Se la società

opta per questa possibilità e pertanto decide di continuare ad utilizzare il metodo del valore presumibile di realizzo, l'opzione dovrà essere indicata in nota integrativa e applicata per tutti i crediti e debiti sorti prima del 1° Gennaio 2016. Qualora non si scelga questa possibilità, sarà compito della società applicare il criterio del costo ammortizzato a tutti i debiti e crediti iscritti in bilancio retroattivamente. Andrà dunque rideterminato l'importo da indicare in bilancio creando un saldo pari a quello ottenuto se il costo ammortizzato fosse stato applicato fin dalla sua prima iscrizione. Le differenze di calcolo relative agli anni precedenti la data di prima applicazione della normativa dovranno essere imputate a utile o perdita a nuovo al netto dell'effetto di fiscalità differita. Anche le voci di stato patrimoniale e conto economico relative all'anno precedente (2015) dovranno essere rideterminate per non creare uno squilibrio di criteri vista l'obbligatorietà di inserire anche i dati relativi al bilancio precedente nel bilancio dell'anno in corso.

Gli effetti che si creano nel corso dell'esercizio, invece, dovranno essere imputati nel conto economico dell'esercizio. Va precisato che la possibilità di non applicazione del criterio non riguarda i crediti o i debiti sorti a partire dal 1° Gennaio 2016, in quanto da tale data andranno obbligatoriamente applicate le novità introdotte. Ne consegue quindi che laddove si opti per la non applicazione retroattiva ma esistano nuovi crediti o debiti sorti ex-post si troveranno in bilancio partite classificate e contabilizzate con metodi differenti fino alla completa estinzione di quelle valutate con il metodo antecedente.

1.3 Valutazione e Iscrizione iniziale: Costo Ammortizzato senza Attualizzazione

Il nuovo art. 2426, comma 1, n. 8, cc. dispone che: *“i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”*. Questa nuova formulazione ha portato ad un avvicinamento della normativa contabile nazionale a quella internazionale, in quanto il metodo di valutazione al costo ammortizzato è già utilizzato e regolamentato dallo IAS 39. L'unica differenza che rimane per quanto riguarda la valutazione dei crediti e debiti in bilancio è che i principi internazionali prevedono anche la valutazione al *fair value* mentre i principi nazionali italiani non hanno ancora previsto questo tipo di valutazione.

Il primo passo descritto dai nuovi principi contabili per definire la trattazione dei crediti e debiti in bilancio è quello che riguarda la valutazione iniziale. Quando un credito (debito) deve essere iscritto per la prima volta in bilancio, il valore di iscrizione non è dato dal semplice valore nominale valutato al costo, ma sarà necessario apportare delle aggiunte e/o diminuzioni a seconda che la partita in questione sia un debito o un credito per la società. Se si tratta di un

credito l'OIC 15, al paragrafo 34 specifica che il valore di iscrizione iniziale è dato dal valore nominale “*al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che generato il credito*”. Se, invece, a dover essere rilevato è un debito, al suo valore nominale andranno detratti tutti i costi di transazione e tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni derivati direttamente dalla transazione che ha generato il debito. Per quanto riguarda i costi di transazione, le commissioni attive e passive e tutte le altre voci che comportano una differenza tra il valore iniziale e il valore nominale alla scadenza, dovranno essere utilizzate per il calcolo del costo ammortizzato, secondo il criterio dell'interesse effettivo, così da poterle ammortizzare lungo tutta la durata del credito (debito).

Approfondimento: Costi di transazione

Per avere una visione chiara di cosa si intende per costi di transazione quando ci si riferisce a crediti o debiti, si fa riferimento alla definizione enunciata tra i principi contabili internazionali, nello specifico allo IAS 39.

I costi di transazione vengono definiti come quei costi direttamente riferibili “all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o passività finanziaria”; si tratta quindi di costi che non sarebbero apparsi e non si sarebbero sostenuti se le parti non avessero mai compiuto quell’operazione. Tali oneri non vanno però confusi con eventuali sconti, premi e altre spese che risultano dal contratto stipulato. Sono da considerare solamente tutti i costi pagati a soggetti terzi (non inclusi direttamente nell’operazione) che però risultano necessari per poter portare a termine il contratto. Si fa quindi riferimento agli onorari versati a consulenti, notai, mediatori, ad eventuali tasse versate per il trasferimento.

Nel momento di iscrizione iniziale del credito o del debito va calcolato anche il tasso di interesse effettivo che sarà utilizzato per le valutazioni successive. Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento (TIR), ovvero quel tasso che rende uguale il valore attuale dei flussi di cassa attesi in uscita a quelli attesi in entrata. In altre parole è un tasso di attualizzazione che rende nullo il valore attuale di un investimento.

Qualora ci si trovi in presenza di crediti o debiti nei quali i costi di transazione e le differenze tra valore nominale e valore a scadenza siano di scarso rilievo, come nel caso di importi scadenti a breve termine, l'utilizzo del costo ammortizzato risulterebbe superfluo e pertanto può non essere utilizzato. A tal proposito l'art. 2423, co. 4, c.c. afferma che “*non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta*”.

1.4 Iscrizione Iniziale: Costo Ammortizzato in presenza di Attualizzazione

La normativa ha introdotto, all'art. 2426 comma 1, n. 8, un importante fattore da considerare in sede di rilevazione dei crediti e debiti in bilancio: il "fattore temporale".

Quando ci si trova in presenza di un credito o un debito nel quale il fattore temporale è rilevante, gli OIC 15 e 19 prescrivono che per iscrivere l'attività o passività in bilancio è necessario attualizzarla e rilevare gli interessi in base al tasso effettivo dell'operazione, non quello nominale. Questo comporta anche un confronto tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e il tasso di interesse di mercato. Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali può essere definito come quel tasso che racchiude tutti i flussi di casa pagati e specificati nel contratto senza tener conto dei costi di transazione. Il tasso di interesse di mercato, invece, è quel tasso che generalmente sarebbe stato applicato alla transazione in un'operazione simile a quella in oggetto con termini e condizioni contrattuali comparabili.

Quando ci si trova in una situazione nella quale la differenza tra i due tassi sopra descritti è significativa, il tasso che bisognerà considerare per determinare il valore iniziale e attualizzare lo strumento finanziario sarà il tasso di interesse di mercato. Pertanto il valore di iscrizione iniziale sarà pari al valore dei flussi finanziari futuri, attualizzati con il tasso di mercato, e rettificati degli eventuali costi di transazione.

Se, invece ci si trova in una situazione dove la differenza tra il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali e il tasso di mercato non è significativa, il tasso di interesse da utilizzare per l'attualizzazione sarà quello desumibile dalle condizioni contrattuali, a meno che non si presuma che gli effetti dell'applicazione di quest'ultimo tasso di interesse siano irrilevanti in quanto il credito o il debito abbiano una scadenza inferiore ai dodici mesi. In quest'ultimo caso può essere applicato il nuovo principio di rilevanza e quindi si può decidere di non applicare la valutazione al costo ammortizzato per irrilevanza degli effetti.

Terminato il processo di attualizzazione il passo successivo sarà quello di determinare il tasso di interesse effettivo, il TIR, che renderà uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri al valore di iscrizione iniziale appena calcolato.

In presenza di crediti o debiti commerciali con scadenza a medio-lungo termine (oltre 12 mesi) dove viene utilizzata l'attualizzazione con il tasso di interesse di mercato, generano differenze tra il valore iniziale e il valore a termine; per rimediare al problema la soluzione consiste nel rilevare tale disuguaglianza a proventi o oneri finanziari nel conto economico, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. Se il credito o debito è di natura finanziaria la differenza

di calcolo andrà rilevata sempre a conto economico tra gli oneri o i proventi finanziari, ma sarà imputata per il totale al momento della rilevazione iniziale, a meno che la sostanza dell'operazione o del contratto non portino a classificare una “*diversa natura*” e, di conseguenza, rilevare l'importo in un conto diverso. Un esempio di “diversa natura” è proposto nell'articolo di Roscini, (2016): “*finanziamenti ai dipendenti concessi a condizioni particolari che possono integrare il costo del personale*”.

1.5 Rilevazione iniziale senza applicazione del costo ammortizzato.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art.2435-bis c.c.) e le società appartenenti alla categoria delle micro-imprese (art. 2435.ter c.c.) hanno la possibilità di non utilizzare il costo ammortizzato. Se le società in questione decidono di non utilizzare la nuova tecnica di rilevazione dei crediti e debiti, dovranno basarsi sui metodi di rilevazione previsti prima dell'introduzione del costo ammortizzato, ovvero: i crediti vanno valutati al valore presumibile di realizzo e, in sede di rilevazione iniziale, il loro valore nominale dovrà essere scontato di eventuali premi sconti e abbuoni. Gli interessi di mora, se previsti e se richiesti, andranno classificati nella voce C16 “altri proventi finanziari” e i costi di transazione iniziali dovranno essere imputati a Risconti Attivi anche i debiti seguono la stessa rilevazione dei crediti, senza la valutazione al valore presumibile di realizzo.

1.6 La Rilevazione Successiva

Il problema successivo alla rilevazione iniziale delle attività e passività finanziarie sarà riscontrato in sede di chiusura dell'esercizio e di formazione del bilancio finale. A bilancio i crediti e debiti esistenti, che utilizzeranno una valutazione a costo ammortizzato dovranno presentare un valore pari ai flussi di cassa futuri scontati al tasso interno di rendimento (già calcolato in sede di rilevazione iniziale).

I nuovi principi contabili prevedono un procedimento composto da 3 passaggi (4 nel caso dei crediti) per l'aggiornamento del valore da iscriverne a bilancio:

1. calcolare il totale degli interessi con il criterio del tasso interno di rendimento sul valore del credito o debito all'inizio dell'esercizio o comunque alla data di rilevazione iniziale dello stesso se questa è successiva;
2. sommare all'ammontare degli interessi ottenuti il valore contabile precedentemente rilevato e contabilizzato

3. dedurre gli eventuali incassi o pagamenti di interessi e capitale intervenuti nel periodo
4. [Solo per i crediti] sottrarre, se presenti, le perdite su crediti e le svalutazioni calcolate tenendo conto del valore presumibile di realizzo.

Tutti gli sconti e abbuoni concessi o ricevuti nel periodo non previsti dal contratto e quindi non inclusi nel costo ammortizzato perché inaspettati sono da rilevare come oneri o proventi di natura finanziaria.

Può verificarsi il caso in cui vi sia una rivisitazione della stima sui flussi finanziari futuri come, ad esempio, un rimborso o pagamento anticipato; se questo accade sarà necessario rideterminare il valore contabile del credito (debito). Si dovrà pertanto ricalcolare il valore da contabilizzare utilizzando sempre lo stesso tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale ma, questa volta, i flussi finanziari futuri previsti saranno differenti e quindi il risultato dell'operazione genererà un diverso valore contabile rispetto al precedente. Le differenze sorte saranno attribuite a conto economico tra gli oneri o i proventi finanziari.

La soluzione a questa casistica particolare evidenzia il fatto che il tasso di interesse effettivo non può essere modificato di anno in anno, rimarrà lo stesso fino alla completa estinzione del credito o debito. Anche a questa regola è prevista però un'eccezione da trovarsi nel momento in cui il contratto stipulato preveda un tasso di interesse nominale variabile e raffrontato al tasso di interesse di mercato. Solo in questa specifica ipotesi la società dovrà rivedere e determinare sistematicamente i flussi finanziari futuri per poter far vedere le variazioni dei tassi di mercato. Di conseguenza il tasso di interesse effettivo dovrà essere aggiornato a partire dalla data nella quale vengono rilevati gli interessi contrattualmente ed è possibile utilizzare sia la curva dei tassi attesi che l'ultimo tasso disponibile.

Va specificato che la revisione del tasso di interesse effettivo non è necessaria quando il tasso di interesse nominale varia non in base a parametri di mercato, ma in base a clausole previste del contratto.

1.7 Svalutazioni e Ripristini di Valore dei Crediti

Un problema che sovente si presenta nelle società che hanno crediti in bilancio è quello della perdita di valore. Se in un esercizio si ritiene che uno o più crediti abbiano perso valore, sarà necessario svalutarli e creare un apposito Fondo Svalutazione Crediti.

Per poter effettuare questo tipo di operazione la perdita di valore deve essere correlata da specifici indicatori che mostrino l'effettiva possibilità di minore o nullo incasso del credito. L'Organismo Italiano di Contabilità fornisce i seguenti esempi di indicatori:

- notevoli difficoltà finanziarie del debitore

- violazioni del contratto come ad esempio mancato pagamento di interessi e/o capitale
- concessioni non previste contrattualmente, effettuate al debitore in difficoltà finanziaria
- probabilità che il debitore fallisca o attivi procedure di ristrutturazione finanziaria
- dati osservabili che evidenzino condizioni economiche sfavorevoli nel settore di appartenenza del debitore

La verifica della presenza di questi indicatori può essere effettuata sia a livello generale, quindi prendendo in considerazione l'ammontare complessivo dei crediti, sia a livello più specifico, analizzando quindi un singolo credito alla volta. Generalmente la verifica a livello di portafoglio crediti avviene per quelli meno significativi e quella specifica per i crediti più significativi.

In ogni caso, il risultato finale della svalutazione comporta la creazione di un Fondo Svalutazione che la società potrà utilizzare negli anni successivi qualora si verifichi la perdita effettiva di un credito, o di una parte di esso.

Analizziamo nello specifico come si deve intervenire nel caso di svalutazioni di crediti valutati al costo ammortizzato.

La svalutazione di un qualsiasi credito genera una differenza tra il valore contabile e i flussi finanziari futuri tirati in precedenza. Si dovrà quindi procedere ad un aggiornamento del valore contabile del credito attualizzando i flussi di cassa futuri ridotti degli importi che si prevede di non incassare con il tasso di interesse effettivo calcolato nella rilevazione iniziale del credito. Qualora negli esercizi successivi la svalutazione vengano meno gli indicatori che l'hanno generata, bisognerà ripristinare il valore del credito riadattandolo ai nuovi flussi di cassa futuri. Il ripristino del valore del credito però non può determinare un valore contabile maggiore di quello che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai esistita.

I crediti non valutati al costo ammortizzato seguono la stessa logica, solamente che non dovrà essere ricalcolato il valore contabile con il tasso di interesse effettivo, ma semplicemente il valore crediti dovrà essere diminuito o aumentato (nel caso del ripristino di valore) dell'importo della svalutazione.

1.8 Eliminazione dei Crediti e Debiti dal Bilancio

La tematica dell'eliminazione dei crediti e dei debiti viene trattata in modo differente nei principi contabili.

Per quanto riguarda i debiti non vi sono accortezze specifiche segnalate se non due casi particolari:

- eliminazione di un debito e conseguente creazione di uno successivo nei confronti della stessa controparte.

- modifica sostanziale dei termini del contratto di un debito (ad esempio le ristrutturazioni del debito)

Qualora si verifichi la prima ipotesi l'eliminazione contabile del primo debito avviene solamente se i termini contrattuali e le condizioni concesse differiscono notevolmente da quelle relative al secondo debito. Nella seconda ipotesi si procede con l'eliminazione del debito iniziale e la creazione di un nuovo debito. Le differenze tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e il valore contabile finale del debito originario vanno segnate a utile o perdita nel conto economico tra i proventi o gli oneri finanziari.

Analizzando i crediti innanzitutto è necessario capire il momento preciso nel quale cancellare il credito dal bilancio. Questo avviene quando tutti i diritti sui flussi finanziari futuri si annullano o quando la titolarità dei flussi viene trasferita e con essi si trasferiscono anche tutti i rischi che riguardano il credito stesso. Su questo punto l'OIC 15 ha previsto un'importante semplificazione, non concessa dai principi contabili internazionali: lo IAS 39 fa riferimento al trasferimento di rischi e benefici per l'eliminazione del credito mentre i principi nazionali il riferimento è limitato al trasferimento dei rischi.

Le società che si trovano di fronte ad una situazione di eliminazione del credito dovuta ad un trasferimento totale dei rischi dovranno iscrivere a perdita su crediti la differenza risultante tra il valore contabile del credito rimanente a bilancio e il corrispettivo incassato. Se il trasferimento dei rischi non avviene, il credito dovrà rimanere iscritto a bilancio e continuerà ad essere assoggettato alle procedure di applicazione del costo ammortizzato, a meno che non restino solamente dei rischi minimali; in tal caso potrebbe essere necessario costituire un apposito accantonamento (OIC 31, Fondi per rischi e oneri).

1.9 Nota Integrativa

Il cambio radicale della trattazione dei crediti e dei debiti ha portato ad una conseguente modifica delle delle informazioni che devono essere riportate nella nota integrativa.

In primo luogo, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 139/2015 e della modifica successiva dell'art. 2423 comma 4 c.c. con l'introduzione del "principio della rilevanza", se la società decide di non applicare il criterio del costo ammortizzato o di non attualizzare il credito o debito deve, in nota integrativa, illustrare e spiegare le politiche applicate.

L'art. 2424 comma 2 c.c. prescrive poi che *“se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la appartenenza a voci diverse da quella nella quale è iscritto”*. Per i crediti, secondo quanto previsto dall'art. 2427 comma 1 c.c. viene stabilito che

sono da indicare in nota integrativa tutti i criteri utilizzati per valutare e rettificare le singole voci; in nota integrativa vanno indicati anche tutti i procedimenti utilizzati per calcolare eventuali svalutazioni e le relative eventuali modifiche di altri conti nello stato patrimoniale che intervengono a seguito delle procedure descritte. Sempre lo stesso articolo prevede anche l'indicazione degli importi che hanno una durata superiore a cinque anni e, relativamente a questi crediti, sono da indicare le garanzie e la ripartizione geografica dei singoli crediti.

L'OIC 15 aggiunge inoltre altre informazioni che, se rilevanti, dovrebbero essere indicate in nota integrativa in merito all'eventuale utilizzo del costo ammortizzato. Se la società, per scelta o perché obbligata, decide di applicare il costo ammortizzato su tutti i crediti e debiti in bilancio dovrà, per ogni singolo strumento finanziario, indicare tutti i dati utilizzati per il calcolo e i procedimenti utilizzati che hanno portato all'iscrizione dell'importo in bilancio. L'OIC 15, al paragrafo 78, specifica che in nota integrativa sono da indicare:

- la somma dei crediti per i quali sono intercorse modifiche nelle condizioni di pagamento e il conseguente effetto nel conto economico
- i crediti dati in garanzia per debiti o impegni
- gli interessi di mora nei crediti già scaduti, con la precisazione della quota recuperabile e di quella irrecuperabile
- il grado di concentrazione dei crediti se la società è in presenza di un fenomeno di concentrazione dei crediti

Per quanto riguarda i debiti nello specifico, l'art. 2427 comma 1 c.c. richiede le seguenti informazioni nella nota integrativa, oltre a dover indicare le stesse informazioni descritte per i crediti:

- suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari che fanno riferimento a prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri
- azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrant, opzioni e altri titoli o valori simili emessi dalla società
- il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società
- finanziamenti effettuati dai soci alla società, divisi per scadenza e con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione.

Inoltre l'OIC 19, paragrafi 81-84, definisce altre informazioni che, se presenti, sono da indicare nella nota integrativa. I principi contabili richiedono la specificazione della natura delle voci appartenenti ai debiti verso banche e ai debiti confluiti nella voce "altri debiti". Si richiede inoltre di definire gli effetti in conto economico che si generano da modifiche delle condizioni di pagamento di ogni eventuale debito che affronta questo tipo di modifica.

Infine L'organismo Italiano di Contabilità richiede l'espressa indicazione in Nota Integrativa

di un eventuale riacquisto sul mercato di titoli obbligazionari o altri titolo emessi precedentemente dalla società in questione.

1.10 OIC 19: Casi Particolari

L'OIC 19 che analizza la trattazione dei debiti fornisce delle spiegazioni più specifiche in merito a sette tipologie particolari di debiti.

Il primo ad essere analizzato è il Prefinanziamento. Questa tipologia di prestito a breve termine può essere classificata e iscritta a bilancio come prestito a medio-lungo termine esigibile oltre l'esercizio se vi è la certezza che il mutuo che seguirà il prefinanziamento verrà ottenuto. Il prefinanziamento deve avere la caratteristica di essere concesso nel periodo che intercorre tra l'ultimazione delle formalità legate alla concessione del mutuo (quali ad esempio la stipula delle polizze di assicurazione, l'iscrizione di ipoteche...) e la data di stipulazione del contratto di mutuo. Inoltre il prestito a breve dovrà essere rimborsato dalla società alla banca che concede il mutuo al tempo in cui riceverà l'apertura del credito.

Il secondo caso ad essere trattato riguarda il riacquisto sul mercato di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalla società. Quando una società riacquista sul mercato delle proprie obbligazioni, trattate con il criterio del costo ammortizzato, dovrà seguire un iter specifico. Prima di tutto quando l'operazione non è ancora stata effettuata ma vi è la previsione di compierla la società dovrà provvedere a rideterminare i flussi di cassa futuri e quindi rettificare il valore contabile del prestito obbligazionario. Una volta riacquistate le obbligazioni, il prestito dovrà essere eliminato contabilmente dallo stato patrimoniale imputando la differenza tra valore contabile e prezzo di riacquisto a conto economico. Se poi la società decide di rivendere le obbligazioni sul mercato, questa operazione dovrà essere trattata come l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario seguendo l'applicazione del costo ammortizzato come se si trattasse di un nuovo e differente debito emesso.

Il caso dei prestiti obbligazionari convertibili in azioni è invece un caso più complesso nel quale vi è uno specifico rinvio all'OIC 32 riguardante "Strumenti finanziari derivati" per quanto riguarda l'opzione di conversione in azioni; l'unica accortezza precisata nell'OIC 19 è che il contratto primario, ovvero il prestito obbligazionario, deve essere trattato e classificato con il criterio del costo ammortizzato.

I debiti pagabili con un'attività diversa dalle disponibilità liquide, ovvero quelli che richiedono una consegna di beni e/o servizi devono essere valutati a ciascuna data di bilancio e qualsiasi modifica ai valori deve essere iscritta a conto economico.

Nei debiti soggetti a condizione sospensiva la loro rilevazione in bilancio può avvenire solo a condizione avverata; finché questo non accade dovranno essere iscritti tra i fondi rischi.

Prestiti Obbligazionari e altri debiti subordinati seguono la rilevazione e la valutazione degli altri debiti.

Infine i depositi per imballaggi a rendere, quando vengono ricevuti o sono fatturati, sono da includere nello stato patrimoniale tra gli altri debiti.

CAPITOLO 2: ACQUISTO DI UN TITOLO OBBLIGAZIONARIO

2.1 Presentazione del caso

In questo capitolo andrò a presentare ed analizzare un caso pratico di utilizzo e applicazione del costo ammortizzato. Il caso di riferimento è un caso reale analizzato presso lo Studio Pietrasanta, studio commercialista con il quale ho iniziato una collaborazione. Nel rispetto delle politiche di riservatezza e privacy non citerò la società in questione e per semplicità la chiamerò società “ALFA”.

La società ALFA, il 1 Gennaio 2016, stipula un contratto di acquisto di un titolo obbligazionario. Nell'accordo è previsto che il titolo ha una scadenza di 5 anni dalla data di stipula e il prezzo di acquisto pattuito è di euro 1.000; il valore nominale dell'obbligazione è 1.250, pertanto il soggetto che ha emesso il titolo ha optato per un'emissione *sotto la pari*.

Approfondimento: Titoli obbligazionari

L'acquisto di un titolo obbligazionario o bond, è l'acquisto parziale di un debito emesso da un altro soggetto (Stato o società). Questo tipo di strumento finanziario comporta un rendimento certo in quanto a scadenza sarà rimborsato il totale del capitale sottoscritto più gli eventuali interessi previsti. Un qualsiasi titolo obbligazionario, per poter essere definito come tale deve indicare necessariamente alcune informazioni essenziali. Innanzitutto deve essere assegnato un valore nominale, ovvero il capitale sottoscritto in fase iniziale che sarà rimborsato a scadenza; il titolo dovrà poi indicare la cedola, il tasso di interesse pagato regolarmente agli obbligazionisti, e una data di scadenza che coinciderà con il rimborso del capitale.

Le obbligazioni possono essere emesse alla pari, sotto la pari o sopra la pari. La distinzione tra queste tipologie di titoli si riferiscono all'eventuale differenza tra il valore nominale e il valore di emissione; può accadere infatti che il valore di emissione, vale a dire il capitale versato inizialmente dagli obbligazionisti alla società che ha emesso le obbligazioni, sia maggiore o inferiore al valore nominale che la società emittente restituirà alla scadenza; in questo caso si parlerà di titoli obbligazionari emessi sopra o sotto la pari.

Le cedole pattuite hanno la caratteristica di essere cedole annuali, versate al termine di ogni esercizio, e hanno un rendimento pari al 4,70% annuo. Il contratto infine prevede una clausola particolare: il soggetto che vende l'obbligazione, per tutta la durata del contratto, ha la possibilità di richiedere anticipatamente il rimborso del valore nominale di 1.250. Nel caso in cui venga utilizzata l'opzione dovranno essere rideterminate tutte le stime sui flussi finanziari.

Va inoltre precisato che per la stipula del contratto la società ALFA ha sostenuto 50 euro di commissioni, spese accessorie e consulenza.

Per l'analisi di questo caso valuterò distintamente l'ipotesi di non esercizio dell'opzione di rimborso anticipato (intenzione della direzione aziendale) e l'ipotesi di utilizzo dell'opzione.

2.2 Determinazione del Valore Iniziale e del Tasso di Interesse Effettivo (TIR)

Il titolo obbligazionario in questione è stato acquistato nell'anno 2016, da una società che non è classificata come micro-impresa e non ha nemmeno i requisiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata. La normativa in questi casi prevede obbligatoriamente l'utilizzo della tecnica del costo ammortizzato per la valutazione di questo strumento finanziario.

Il primo passo da effettuare è la rilevazione del valore iniziale del credito. I dati da utilizzare per questa operazione sono il prezzo di acquisto e gli eventuali costi di transazione generati dall'accordo.

Come precisato sopra il prezzo di acquisto dell'obbligazione ammonta ad euro 1.000 mentre i costi di transazione individuabili nelle commissioni e spese accessorie sono quantificati in euro 50. Di conseguenza, in sede di rilevazione contabile del nuovo credito, bisognerà tenere conto di entrambe le spese sostenute dalla società e sommarle per dare una visione più veritiera e corretta dell'entità del credito e dovrà essere quindi effettuata la seguente contabilizzazione in data 01/01/2016:

Figura 2: Contabilizzazione valore iniziale

Descrizione	Dare	Avere
Titolo Obbligazionario	1.050,00	
Banca c/c		1.050,00

In sede di rilevazione iniziale, come previsto dall'OIC 15, paragrafo 35, si dovrà procedere con il calcolo del tasso di interesse effettivo per poter ammortizzare *“i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza”*.

Il tasso di interesse effettivo o TIR (tasso interno di rendimento) *“è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività*

finanziaria” [IAS 39, par. 9]. In altre parole, il TIR è quel tasso di interesse che rende il Valore Attuale Netto (VAN) pari a zero.

Per evitare eccessivi allungamenti della procedura, il calcolo può essere impostato con la formula TIR.COST di Excel successivamente ad una opportuna impostazione dei dati in una tabella come la seguente:

Figura 3: Tabella per il calcolo di TIR e VAN

Data	Flusso del Periodo	Descrizione	Tempo	VAN [Flusso/(1+TIR)^Tempo]
01/01/2016	-1.000,00	Prezzo di acquisto (2016)		
01/01/2016	-50,00	Costi di transazione		
01/01/2016	-1.050,00	Tot. Prezzo Pagato (2016)	0	-1.050,00
31/12/2016	59,00	Interessi (anno 2016)	1	54,22
31/12/2017	59,00	Interessi (anno 2017)	2	49,83
31/12/2018	59,00	Interessi (anno 2018)	3	45,79
31/12/2019	59,00	Interessi (anno 2019)	4	42,08
31/12/2020	1.309,00	Interessi e rimborso (2020)	5	858,07
Tot				0,00
TIR	8,8136%			

Nella tabella sono indicati i vari flussi finanziari che interessano il contratto in essere tra la società ALFA e la controparte che ha emesso il titolo obbligazionario, compresi i costi di transazione che, come da normativa, dovranno entrare a far parte del calcolo del tasso di interesse effettivo.

I flussi del periodo segnati al 31/12 di ogni esercizio corrispondono agli interessi corrisposti nell’esercizio e l’importo finale al 31/12/2020 è il risultato della somma tra gli interessi relativi all’ultimo anno e il valore nominale di 1.250 che verrà rimborsato.

Per calcolare il Tasso Interno di Rendimento basta applicare la formula TIR.COST e selezionare tutti i flussi finanziari previsti. In questo caso il TIR che risulta è pari al 8,81%. Questo interesse sarà fondamentale per tutta la durata del titolo obbligazionario per ammortizzare il costo sostenuto in fase iniziale. Un’ulteriore verifica che sarebbe necessario effettuare per assicurarsi che il TIR sia corretto è quella di calcolare il Valore Attuale Netto dell’operazione utilizzando il tasso di interesse appena calcolato su ogni flusso del periodo. La formula da utilizzare è data da: $\text{Flusso}/(1+\text{TIR})^{\text{Tempo}}$, la correttezza del TIR è verificata se la somma algebrica di tutti i VAN calcolati risulta pari a Zero.

I passaggi descritti in questo paragrafo sono molto importanti per l'utilizzo corretto del costo ammortizzato in quanto il tasso di interesse uscente dovrà essere applicato alla fine di ogni esercizio e non potrà mai essere variato, salvo casi eccezionali.

2.3 Opzione A: la società tiene il titolo fino alla scadenza

Iniziamo a valutare il caso più semplice in questo esercizio pratico: la società ALFA decide di tenere il titolo obbligazionario fino alla scadenza senza quindi esercitare il diritto di rimborso, possibilità concessa dal contratto. I flussi finanziari resteranno quindi invariati per tutta la durata del contratto pertanto l'unica operazione che ALFA dovrà compiere è il calcolo del valore del credito con la valutazione al costo ammortizzato ad ogni chiusura dell'esercizio (31/12) fino al termine ultimo nel quale l'obbligazione verrà rimborsata.

Al termine del primo esercizio il procedimento che si dovrà seguire per il calcolo del valore del credito con il costo ammortizzato prevede più step. In primo luogo è necessario calcolare l'importo degli interessi utilizzando il tasso di interesse calcolato con la rilevazione iniziale del credito, ovvero il Tasso Interno di Rendimento. L'ammontare del credito da utilizzare come base per il calcolo è il valore del credito di inizio anno, o eventualmente una data successiva se il credito si è generato durante l'anno. Nel nostro caso il credito è sorto ad inizio esercizio, pertanto l'ammontare degli interessi verrà calcolato sul valore di rilevazione iniziale al 01/01/2016 di 1.050,00 al quale sarà applicato il TIR calcolato in precedenza (8,8136%). Il risultato dell'operazione dovrà poi essere sottratto degli interessi (cedole) calcolati per l'esercizio, dei rimborsi di capitale del periodo ed eventualmente andranno sottratte, se presenti, perdite su crediti o svalutazioni dovute ad un cambiamento nel valore presumibile di realizzo del credito. Nell'esempio in questione, il titolo obbligazionario prevede cedole annue del 4,70% sul valore nominale, quindi ogni anno ALFA riceverà un flusso in entrata per interessi pari a 59,00; analizzando il caso di non esercizio della clausola di rimborso, non sono presenti rimborsi di capitale durante la durata del titolo, quindi l'unico flusso di cassa da sottrarre è quello relativo agli interessi. Per quanto riguarda eventuali perdite di valore del credito ALFA prende atto del fatto che la società emittente risulta ancora solida e non procede alla svalutazione del credito.

Fatte queste opportune osservazioni è possibile ottenere l'ammontare di costo da ammortizzare: è sufficiente sottrarre agli interessi calcolati con il TIR (93,00) l'importo degli interessi corrisposti nel periodo (59,00). La contabilizzazione finale che quindi ALFA effettuerà in data 31/12/2016 sarà la seguente:

Figura 4: Contabilizzazione interessi e costo ammortizzato

Descrizione	Dare	Avere
Banca c/c	59,00	
Interessi Attivi su obbligazioni		93,00
Titolo Obbligazionario	34,00	

Dalla scrittura contabile si nota che l'importo imputato a interessi attivi è l'ammontare calcolato utilizzando il tasso di interesse effettivo e che la differenza che si genera tra questo e l'interesse effettivamente corrisposto dall'emittente è imputata ad incremento del valore del credito. Infatti, dopo questa registrazione contabile, il valore del titolo obbligazionario passa da 1.050,00 a 1.084,00.

I passaggi qui descritti dovranno poi essere ripetuti alla fine di ogni esercizio fino ad arrivare alla data di scadenza del titolo dove dovrà essere considerato anche il rimborso del capitale oltre che agli interessi.

In una società come questa, che si trova di fronte ad un caso simile, nel quale i flussi finanziari sono definiti in partenza e vi sono decisioni dell'azienda o eventi tali per cui non sono presumibili cambiamenti nel corso di tutta la durata dello strumento finanziario, è possibile creare un piano di ammortamento come il seguente:

Figura 5: Piano di ammortamento del credito

Data	Valore Credito a Inizio Esercizio (V)	Interessi Periodo con TIR (I)	Flussi finanziari in entrata (F)	Flussi di capitale in entrata (C)	Valore dell'ammortamento del costo (A=I-F)	Valore Credito a Fine Esercizio (T=V+A-C)
31/12/2016	1.050	93	59	-	34	1.084
31/12/2017	1.084	95	59	-	36	1.120
31/12/2018	1.120	99	59	-	40	1.160
31/12/2019	1.160	102	59	-	43	1.203
31/12/2020	1.203	106	59	1.250	47	-
Tot		495	295		200	

Dal piano di ammortamento è possibile fare una sintesi di come funziona e a cosa serve l'utilizzo costo ammortizzato. Si può notare infatti che il valore totale di tutti gli ammortamenti effettuati durante la vita dello strumento finanziario è esattamente pari alla differenza tra il disaggio di emissione (250,00) e i costi di transazione (50,00) ed è anche la differenza tra gli interessi calcolati con il tasso di interesse effettivo e gli interessi effettivamente corrisposti

dall'emittente del titolo obbligazionario. Inoltre, gli interessi calcolati con il Tasso Interno di Rendimento crescono man mano che il tempo aumenta, cosa che non accade per gli interessi del periodo versati annualmente, in quanto i primi, che sono anche quelli iscritti a conto economico, aumentano perché il valore del credito sale di anno in anno fino alla scadenza. *“L'importo del debito aumenta per effetto del progressivo riconoscimento (ammortamento) a conto economico dei costi relativi alle commissioni, fino ad arrivare ad eguagliare l'importo nominale”* Turris, Cordero (2017). Infatti, in data 31/12/2020 saranno contabilizzati gli interessi come esposto precedentemente e poi basterà fare la seguente rilevazione per poter eliminare definitivamente il credito dal bilancio:

Figura 6: Eliminazione del credito

Descrizione	Dare	Avere
Banca c/c	1.250,00	
Titolo Obbligazionario		1.250,00

L'utilizzo della tecnica del costo ammortizzato permette così di aggiustare il valore del credito di anno in anno e quindi la società alla data di scadenza si ritroverà un valore del credito pari a quello che verrà rimborsato.

Il caso appena analizzato è quello che la direzione aziendale della società ALFA ha previsto di applicare per quanto riguarda l'acquisto e la trattazione di questo titolo obbligazionario.

2.4 Opzione B: la società esercita l'opzione di rimborso anticipato

Andò ora ad analizzare una possibile variante al caso che si potrebbe verificare in questa tipologia di contratto: la società decide di utilizzare la clausola del contratto che prevede la possibilità di rimborso anticipato del titolo.

Si ipotizza che al termine dell'anno 2018 ALFA decida di richiedere il rimborso anticipato del 50% del valore nominale del titolo obbligazionario, pertanto un rimborso anticipato rispetto alla scadenza e parziale, in quanto una parte dello strumento finanziario resterà e continuerà a produrre i suoi effetti. L'emittente del titolo dovrà quindi restituire $1250/2 = 625$ e i restanti 625 saranno rimborsati alla scadenza.

In questo caso il rimborso anticipato di una parte del titolo obbligazionario implica che la società dovrà effettuare un ricalcolo dei flussi finanziari futuri a partire dal momento in cui chiede il rimborso fino alla scadenza dell'obbligazione. Secondo quanto specificato dallo IAS 39 l'aggiustamento della stima avviene attraverso il calcolo del Valore Attuale Netto (VAN) di

tutti i flussi finanziari futuri a partire dall'esercizio nel quale si verifica il cambio di stima, il tutto calcolato utilizzando il tasso di interesse effettivo (TIR).

L'analisi pratica di questo caso particolare porta ad ottenere un risultato come indicato nella tabella seguente:

Figura 7: Piano di ammortamento con il cambio di stima

Data	Valore Credito a Inizio Esercizio (V)	Effetto cambio di stima dei flussi	Interessi periodo con TIR (I)	Flussi finanziari in entrata (F)	Flussi di capitale in entrata (C)	Valore dell'ammortamento del costo (A=I-F)	Valore credito a fine esercizio (T=V+A-C)	Ricalcolo VAN
31/12/2016	1.050		93	59	-	34	1.084	
31/12/2017	1.084		95	59	-	36	1.120	
31/12/2018	1.120	47	100	59	625	41	583	684
31/12/2019	583		49	29	-	20	603	29
31/12/2020	603		51	29	625	22	-	654
Tot			388	235	1.250	153		1.167

La tabella è sempre svolta in formato Excel per poter alleggerire la società dai calcoli che in alternativa si sarebbero dovuti fare a mano.

ALFA, come da ipotesi, decide di chiedere il rimborso nell'anno 2018, pertanto la trattazione del credito fino a quel momento rimane invariata rispetto all'analisi effettuata nel precedente paragrafo.

Nel momento in cui la società decide di chiedere il rimborso, il primo passaggio che dovrà effettuare per poter aggiornare il valore del titolo iscritto a bilancio consiste nel calcolo del Valore Attuale Netto dei flussi di cassa futuri. Nell'anno di richiesta del rimborso (2018) il flusso finanziario da considerare è dato da 625, che rappresenta il valore nominale del titolo dopo il rimborso, più 59 che rappresentano gli interessi incassati nell'anno; va precisato che gli interessi sono stati calcolati sulla base del valore nominale di 1250 in quanto il rimborso viene richiesto alla fine dell'esercizio e quindi per tutto il 2018 il titolo produce interessi sul valore precedente al rimborso.

L'anno successivo il flusso finanziario sarà dato semplicemente dal totale degli interessi calcolati sulla nuova base al netto del rimborso, pertanto basterà calcolare il 4,70% su 625 e si otterrà 29. L'ultimo anno il flusso finanziario sarà invece 654, ovvero 625 di capitale rimborsato per la scadenza del titolo e 29 di interessi per l'anno appena trascorso.

Applicando su Excel la formula del VAN considerando i flussi appena descritti e utilizzando il Tasso Interno di Rendimento calcolato al momento di iscrizione iniziale (8,8136%) si ottiene 1167. Questo importo è esattamente il Valore del titolo obbligazionario in data 01/01/2018. In bilancio tuttavia l'obbligazione non presenta questo importo, ma un importo diverso. ALFA di

conseguenza dovrà rettificare il valore contabile aggiornandolo all'ultimo appena individuato. La differenza che si genera in situazioni di questo genere è l'effetto del cambio di stima dei flussi finanziari e va imputato a conto economico tra i proventi o gli oneri finanziari. Nello specifico la scrittura contabile che ALFA dovrà effettuare prevede un aumento del valore dello strumento finanziario di 47 (differenza tra il nuovo VAN di 1.167 e il precedente di 1.120) e un aumento dei proventi finanziari per lo stesso importo.

Una volta compiuto questo passaggio i successivi tornano a seguire il normale procedimento già analizzato nel paragrafo precedente. L'unica accortezza da segnalare è che alla fine dell'esercizio 2018 il valore finale del credito deve tener conto anche del rimborso di 625 e quindi il valore del titolo obbligazionario dovrà essere decurtato di tale importo effettuando una opportuna scrittura nel momento in cui avviene effettivamente l'entrata relativa alla restituzione parziale del titolo. Le scritture contabili che dovranno essere effettuate per poter aggiornare il valore del titolo obbligazionario sono quindi le seguenti:

Figura 8: Contabilizzazione dell'aggiornamento di valore del credito

Descrizione	Dare	Avere
Titolo Obbligazionario		625,00
Banca c/c	625,00	
Titolo Obbligazionario	47,00	
Proventi Finanziari		47,00

CAPITOLO 3: FINANZIAMENTO INFRAGRUPPO DI DURATA INDETERMINATA

3.1 Presentazione del caso: finanziamenti infragruppo di durata indeterminata

In questo capitolo andrò ad analizzare un caso di applicazione pratica del metodo del costo ammortizzato di fronte al quale sono intercorsi problemi applicativi. Anche questo caso, come quello analizzato nel secondo capitolo, è un caso reale che si è presentato presso lo studio commercialista con il quale collaboro.

Nell'anno 2017, più precisamente in data 27 Marzo, una società (che chiamerò BETA) effettua un finanziamento ad una società controllata (OMEGA) per un importo pari a 100mila euro. Il finanziamento non ha generato per nessuna delle due parti una spesa per commissioni e non prevede nessun interesse da corrispondere; pertanto l'operazione che è intercorsa tra le parti è classificabile come un finanziamento infragruppo infruttifero. Ultima caratteristica da evidenziare è che questo strumento finanziario ha una durata indeterminata, ovvero non prevede nessuna data di scadenza per il rimborso del finanziamento.

Attualmente, sia nel contesto nazionale che internazionale, sono presenti numerose società che agiscono in forma di gruppo. Numerose sono anche le configurazioni strutturali disponibili e applicabili in contesti di questo genere. Nel caso che sto andando a presentare la società BETA, definita come la società controllante, è una società che possiede il 52% di partecipazioni nella società OMEGA che viene di conseguenza qualificata come una società controllata. In questo caso parliamo di controllata in quanto, come definito dall'art. 2359 comma 1 del c.c.: *“Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.”*.

I finanziamenti infragruppo avvengono quando le disponibilità liquide del gruppo non sono accentrate nella società controllante, ma sono in capo a ciascuna controllata/collegata. A livello pratico, se una società controllante decide di effettuare un finanziamento infragruppo, vi è la possibilità di concederlo anche sotto la forma di finanziamento infruttifero. Le motivazioni alla base di una decisione di questo tipo possono essere varie e non sono necessariamente collegate a scelte dettate dalla pianificazione fiscale. Una delle possibili ipotesi che potrebbero giustificare un finanziamento infruttifero emerge dall'articolo di Valente (2016) nel quale viene evidenziato che *“laddove la controllante non voglia vincolare sotto forma di capitale il fabbisogno finanziario della controllata, ma al tempo stesso non voglia “caricare”*

ulteriormente di costi (oneri finanziari) il conto economico della controllata stessa, destinato, nelle previsioni aziendali, a chiudersi con un risultato negativo” l’opzione del finanziamento infruttifero risulterebbe la più ragionevole.

3.2 Problematiche applicative e ipotesi di trattamento contabile

Nel caso in analisi sono presenti due problematiche importanti che devono essere affrontate per poter applicare il criterio del costo ammortizzato. La prima questione riguarda la caratteristica di mancanza di corresponsione di interessi. I nuovi principi contabili affermano che è fondamentale tenere conto del “fattore temporale”; questo implica che in sede di rilevazione iniziale del debito o del credito *“per tener conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato”* [OIC 15, 2016, paragrafo 41]. Gli stessi principi indicano che se il tasso di interesse contrattuale è *“significativamente diverso”* dal tasso di interesse di mercato, dovrà essere utilizzato quest’ultimo per il calcolo dell’attualizzazione dei flussi finanziari dell’operazione. Lo strumento finanziario in esame non presenta nessun tasso di interesse nelle sue condizioni contrattuali, pertanto è ragionevole applicare, per l’attualizzazione del credito, il tasso di interesse di mercato. Sempre l’OIC 15, par. 45 specifica che, in presenza di crediti finanziari (come il caso trattato), le differenze che si creeranno tra il valore del credito attualizzato e le disponibilità liquide erogate dovranno essere contabilizzate tra gli oneri o i proventi finanziari *“salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l’operazione”*; Un possibile caso di diversa natura è trattato dall’OIC 19, esempio 2B, nel quale viene illustrato proprio un caso di finanziamento infragruppo; il principio contabile chiarisce che se lo scopo principale del finanziamento è quello di fortificare il patrimonio della società che riceve il denaro, la differenza rilevata al momento dell’iscrizione iniziale del debito/credito sarà destinata ad aumento del patrimonio netto per la società controllata e ad incremento del valore della partecipazione per la società controllante.

Si può quindi concludere la problematica dell’assenza di un tasso di interesse dicendo che la normativa, e in particolar modo i principi contabili, danno precise indicazioni a riguardo e la soluzione suggerita è quella dell’applicazione del tasso di interesse di mercato.

Il finanziamento in analisi in questo capitolo però presenta un’altra particolare caratteristica: la durata del finanziamento è indeterminata. La soluzione a questo problema non è immediata in quanto la questione non è ancora stata trattata ma è fondamentale dare una risposta per poter applicare il nuovo metodo di valutazione dei crediti e debiti introdotto con il D.Lgs. 139/2015.

Infatti, senza una scadenza precisa, non è possibile procedere con l'attualizzazione dei flussi finanziari e quindi nemmeno valutare lo strumento finanziario con la tecnica del costo ammortizzato.

Di seguito illustrerò alcune ipotesi di trattamento contabile analizzate in studio per cercare una soluzione al problema appena presentato.

3.2.1 Ipotesi A: finanziamento a patrimonio

La prima ipotesi risolutiva che è stata analizzata e valutata è quella di considerare il finanziamento come un mero aumento del patrimonio della società controllata. Tra gli elementi che potrebbero indurre ad una conclusione di questo tipo vi è il nuovo principio contabile introdotto nella normativa nazionale: il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Tale principio afferma che, quando ci si trova in presenza di una nuova operazione, bisogna valutare gli effetti reali della stessa e non solamente la forma conferita. Nella maggior parte dei casi sostanza e forma coincidono, ma può capitare che gli effetti pratici di un'operazione non coincidano con la forma giuridica data, allora, per una migliore rappresentazione delle voci di bilancio, si dovrà tener conto degli effetti reali ai fini dell'iscrizione in bilancio. Nel caso del finanziamento infruttifero di durata indeterminata, una delle domande poste è proprio quella di chiedersi quali sono gli effetti che si genereranno da questo finanziamento. L'ipotesi sarebbe quella di considerare il finanziamento come un'erogazione della controllante alla controllata per rafforzare il patrimonio di quest'ultima e quindi classificare il finanziamento non come un credito per BETA, ma come un aumento della partecipazione di BETA in OMEGA, visto che dai verbali non viene menzionato l'eventuale rimborso del finanziamento erogato. Questa valutazione sarebbe da considerarsi come una possibile interpretazione di quanto già sopra descritto per l'iscrizione della differenza tra valore nominale e disponibilità liquide in finanziamenti infragruppo, ovvero si potrebbe decidere di classificare l'intero finanziamento come rappresentativo di capitale invece della sola differenza che emerge in sede di iscrizione iniziale con la valutazione al tasso di interesse di mercato.

Maggiori informazioni sull'entità dello strumento e dell'operazione hanno però portato a concludere che la società BETA non ha operato per il rafforzamento patrimoniale di OMEGA in quanto quest'ultima presenta già una situazione patrimoniale positiva e solida. Pertanto la teoria risolutiva appena descritta non potrebbe essere applicata.

3.2.2 Ipotesi B: Interpretazione con una visione formale della norma

Una volta scartata la prima ipotesi si è pensato di cercare una sorta di "via d'uscita" per poter semplificare la trattazione del finanziamento e non dover necessariamente applicare il costo

ammortizzato. La soluzione è quella suggerita in un articolo di Gavelli (2017): *“Si ritiene che, se il finanziamento previsto è di durata annuale, anche se rinnovabile, l’attualizzazione non debba avere luogo, trattandosi di un credito formalmente di durata non superiore ai 12 mesi”*. L’intera normativa disponibile per la valutazione dei crediti e debiti presenta infatti molte vie di uscita al nuovo obbligo di valutazione imposto. Quella proposta nell’articolo qui sopra citato è una di queste: gli OIC 15 e 19, rispettivamente ai paragrafi 33 e 42, specificano infatti che il criterio di valutazione al costo ammortizzato non deve essere obbligatoriamente applicato; la società può decidere di non applicarlo se “gli effetti sono irrilevanti”, ovvero se i costi di transazione e il tasso di interesse effettivo sono di importo esiguo e se il credito o il debito è a breve termine, quindi ha scadenza inferiore a 12 mesi.

L’interpretazione proposta da Gavelli pertanto potrebbe essere corretta, ma questo comporterebbe ad una classificazione del finanziamento sostanzialmente annuale, sebbene rinnovabile. Anche in questo caso però l’ipotesi è stata esclusa in quanto il finanziamento, sia per la sua natura che per l’importo erogato, è da considerarsi di durata ultrannuale; per questo motivo non è possibile evitare l’applicazione al costo ammortizzato utilizzando come espediente l’irrilevanza degli effetti dello strumento finanziario.

3.2.3 Ipotesi C: Stima di durata verosimile

Posto che non si tratta di patrimonio, che la durata del finanziamento non sia sostanzialmente annuale, si è acquisita ulteriore informativa dagli amministratori delle due società interessate per poter cercare di definire un’ipotesi di durata del finanziamento visto che l’applicazione del criterio del costo ammortizzato deve essere attuata e la normativa non ha ancora dato una specifica soluzione al caso di strumenti finanziari con durata indeterminata. Gli amministratori delle due società hanno rilevato l’intenzione di rimborso del finanziamento in un lasso temporale non chiaramente determinabile ma comunque non ragionevolmente ipotizzabile in un periodo inferiore a 5 anni; pertanto, preso atto di ciò, è stato pattuito, tramite un verbale di assemblea, che il finanziamento avrà durata di 5 anni rinnovabile.

Visto quanto valutato e analizzato si è arrivati alla conclusione che ipotizzare una durata verosimile per la scadenza del finanziamento sia attualmente l’unica soluzione ammissibile per la trattazione di questo finanziamento.

Nella realtà pratica i casi di finanziamento infragruppo e finanziamento soci con durata indeterminata e infruttiferi sono molto frequenti; pertanto, a mio parere, sarebbe auspicabile che la normativa che tratta la valutazione al costo ammortizzato o i testi dei principi contabili nazionali fossero aggiornati per poter dare una risposta chiara e definitiva per l’analisi di crediti o debiti finanziari che non presentano una durata specifica.

3.3 Applicazione del costo ammortizzato con la durata verosimile

Per la valutazione di questo finanziamento verrà quindi applicato il costo ammortizzato tenendo in considerazione i seguenti dati: Finanziamento erogato nell'anno 2017 per 100mila euro, scadenza nell'anno 2021 (5anni), tasso contrattuale non presente, tasso di interesse di mercato 5%, costi di transazione assenti. Va evidenziato che nell'arco dei primi 5 anni di esistenza del finanziamento, questo sarà trattato e contabilizzato come se il rimborso totale avvenisse alla scadenza del quinto anno; tuttavia se al termine del quinto anno le società decidono per il rinnovo di altrettanti 5 anni, la soluzione contabile sarà quella di rideterminare i flussi finanziari e ricalcolare il costo ammortizzato considerando la nuova durata del finanziamento.

Andrò ora ad analizzare la trattazione contabile dello strumento finanziario da parte di OMEGA, la società che riceve il finanziamento.

Come già illustrato precedentemente, visto che il finanziamento non prevede nessun tasso di interesse contrattuale, dovrà essere utilizzato il tasso di interesse di mercato per l'attualizzazione del debito. Posto questo, va anche precisato che trattandosi di un caso che non presenta costi di transazione e nessuna differenza tra il valore del capitale erogato e quello da rimborsare alla scadenza, il tasso di interesse effettivo che dovrà essere considerato è semplicemente il tasso di interesse di mercato. Innanzitutto, per il calcolo del costo ammortizzato e l'iscrizione del relativo valore a bilancio, deve essere calcolato il Valore Attuale Netto dei flussi finanziari in uscita previsti. Nell'arco dei 5 anni di durata del finanziamento l'unico flusso di cassa previsto è quello relativo al rimborso al termine dell'ultimo esercizio; pertanto il VAN è dato semplicemente da $100.000/(1,05)^5 = 78.352,62$. Il calcolo appena effettuato è l'applicazione della formula del valore attuale netto considerando come tasso di attualizzazione il tasso di interesse di mercato, ipotizzato pari al 5%.

Il risultato di questa operazione è il valore iniziale del debito, tuttavia, in sede di rilevazione iniziale del debito compare una differenza tra questo valore e l'incasso effettivamente avvenuto (100.000) che risulta essere pari a 21.647,38. La differenza, come previsto dall'OIC 19 par. 53, sarà rilevata a proventi finanziari e la scrittura contabile che dovrà essere effettuata è la seguente:

Figura 8: Contabilizzazione Valore Iniziale Attualizzato

Descrizione	Dare	Avere
Banca c/c	100.000,00	
Finanziamento passivo da controllante		78.352,62
Proventi finanziari		21.647,38

In questo caso le società hanno deciso di stanziare la differenza a proventi/oneri finanziari; tuttavia, se dal contratto fosse stata evidenziata una “diversa natura”, come già evidenziato precedentemente, il conto “Proventi Finanziari” potrebbe essere sostituito da “Patrimonio Netto”.

Una volta iscritto il valore iniziale del debito dovrà essere calcolato il valore del finanziamento al termine di ogni esercizio utilizzando come tasso di interesse di riferimento per il calcolo del costo ammortizzato il tasso di mercato del 5%. Il risultato può essere evidenziato in una tabella come la seguente:

Figura 9: Piano di Ammortamento del debito

Data	Valore debito a inizio esercizio	Interessi con tasso mercato	Flusso del periodo	Ammortamento Costo	Rimborso	Valore debito a fine esercizio
31/12/2017	78.352,62	3.917,63	0,00	3.917,63	0,00	82.270,25
31/12/2018	82.270,25	4.113,51	0,00	4.113,51	0,00	86.383,76
31/12/2019	86.383,76	4.319,19	0,00	4.319,19	0,00	90.702,95
31/12/2020	90.702,95	4.535,15	0,00	4.535,15	0,00	95.238,10
31/12/2021	95.238,10	4.761,90	0,00	4.761,90	100.000,00	0,00
Tot		21.647,38		21.647,38		

La tabella mostra come a partire dal valore di iscrizione iniziale del debito si arriva al termine del finanziamento con il raggiungimento esatto del valore effettivo rimborsato.

La rilevazione contabile da effettuare al termine del primo esercizio è la seguente:

Figura 10: Contabilizzazione Costo Ammortizzato

Descrizione	Dare	Avere
Finanziamento passivo da controllante		3.917,63
Oneri Finanziari	3.917,63	

Le scritture contabili successive seguiranno la stessa logica di quest’ultima; così facendo il valore contabile del finanziamento continuerà ad aumentare di anno in anno e si arriverà al termine del quinto anno con un valore del finanziamento pari al rimborso che sarà effettuato e la scrittura contabile che permetterà di eliminare il finanziamento dal bilancio sarà la seguente:

Figura 11: Scrittura contabile di eliminazione del debito

Descrizione	Dare	Avere
Finanziamento passivo da controllante		4.761,90
Oneri Finanziari	4.761,90	
Finanziamento passivo da controllante	100.000,00	
Banca c/c		100.000

Una volta contabilizzata la scrittura, il finanziamento sarà definitivamente eliminato dal bilancio e il relativo mastro non presenterà nessun importo residuo in quanto l'aggiornamento del valore contabile ad ogni esercizio ha portato ad ottenere al termine della vita dello strumento finanziario un valore esattamente pari al valore incassato inizialmente e rimborsato alla scadenza.

Conclusioni

Il presente testo aveva come scopo principale quello di analizzare in modo dettagliato il trattamento contabile dei debiti e dei crediti in bilancio con l'utilizzo del costo ammortizzato.

Dopo una breve presentazione generale del contesto nel quale è intervenuta la riforma, è stata illustrata e spiegata tutta la normativa presente che fornisce indicazioni per la valutazione al costo ammortizzato.

Visto che la modifica è stata appena introdotta, la situazione attuale dei bilanci si trova in uno stato transitorio, in quanto, come evidenziano le disposizioni di prima applicazione, è presente la possibilità di non applicazione delle novità introdotte per tutti i crediti e debiti sorti prima dell'anno 2016. Pertanto solo al termine di questa fase transitoria si potrà avere una situazione generale dei bilanci d'esercizio classificata con un metodo ben preciso e chiaro.

L'analisi ha evidenziato inoltre che l'iscrizione iniziale del valore dello strumento finanziario è un passaggio fondamentale ed essenziale per tutte le successive rilevazioni; il Tasso di Interesse Effettivo o il Tasso di Attualizzazione, infatti, una volta calcolati in fase di rilevazione iniziale non possono essere più modificati, fatta eccezione per alcuni casi particolari. Va anche sottolineato che, a livello generale, ammortizzare tutti i costi di transazione e gli oneri e proventi legati al debito o credito lungo la durata dello stesso genera una visione più corretta e chiara della situazione patrimoniale dell'impresa.

Per quanto riguarda il primo caso pratico analizzato, gli unici passaggi particolari analizzati al quale è necessario porre particolare attenzione in situazioni simili riguardano il calcolo del TIR, il piano di ammortamento del credito o debito, e l'eventuale ricalcolo del Valore Attuale Netto se interviene una modifica dei flussi finanziari futuri. Una volta concluse queste fasi le imprese hanno solamente il compito di rilevare l'ammortamento del costo al termine di ogni esercizio e l'eliminazione dello strumento alla sua scadenza.

Il secondo caso applicativo mostra invece alcune lacune della normativa: come emerge dalle analisi effettuate, non è ancora stato trattato né dal legislatore né dalla dottrina il caso di strumenti finanziari a scadenza indeterminata, sebbene nella prassi siano numerose le situazioni nelle quali emergono casi di questo genere.

La soluzione adottata per la risoluzione del caso è stata quella di cercare in qualche modo di definire una scadenza, sebbene non certa, in modo da poter effettuare la valutazione al costo ammortizzato.

Riferimenti Bibliografici

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, dicembre 2016. *Principi Contabili, Crediti OIC 15*

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, dicembre 2016. *Principi Contabili, Debiti OIC 19*

ALESSANDRO TURRIS e GIULIA CORDERO DI MONTEZEMOLO, 2017. *Principi Contabili Nazionali 2016: il costo ammortizzato per i crediti e i debiti - Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2017*

FURLANI FEDERICA, 16 settembre 2015. *D.Lgs.139/15: il “nuovo” bilancio d’esercizio. Euroconference News*

PIERGIORGIO VALENTI, 20 Luglio 2016, *Finanziamenti infragruppo Modelli di centralizzazione e problematiche connesse al transfer pricing*, disponibile su < <https://valentengeb.squarespace.com> >

ROSCINI FRANCO, 24 agosto 2016. *Crediti e Debiti al costo ammortizzato*. Gruppo 24ORE

GAVELLI GIORGIO, 6 marzo 2017. *Il costo ammortizzato rivede i finanziamenti infragruppo* Norme e Tributi, Gruppo 24ORE

LUCIA RECCHIONI, 28 marzo 2017. *Finanziamenti infruttiferi soci e novità di bilancio*. Euroconference News.

FRANCO RICCOMAGNO, MASSIMILIANO SEMPRINI, aprile 2017. *Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato dopo il d.lgs. n. 139/2015 secondo l’interpretazione dei principi contabili nazionali e internazionali*. CEDAM Ed. I

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO, 2002-2003. *IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*.

Ringraziamenti

Ringrazio, *in primis*, il Prof. Michele Fabrizi, che si è mostrato molto disponibile ed è stato una guida per il lavoro della presente tesi.

Volevo Ringraziare poi tutto lo Studio Pietrasanta che mi ha seguito e supportato per questi ultimi due anni di università e che mi ha assistito nella redazione di questo elaborato.

Infine Ringrazio i miei genitori e mio fratello che mi hanno permesso di studiare all'Università di Padova e mi hanno appoggiato in ogni mia scelta.